Parte/i nella causa principale

IT

Ricorrente: Ministère public

Convenuto/a [oppure] resistente/i: Daniel Pierre Raymond Escalier

e Jean Louis François Bonnarel

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui uno Stato membro subordini l'importazione di un prodotto fitosanitario proveniente da altro Stato membro, in cui il prodotto stesso goda già di autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata ai sensi della direttiva 91/414/CEEE (¹), ad una procedura semplificata di autorizzazione all'immissione in commercio, al fine di verificare che il prodotto importato risponda ai requisiti di identità indicati dalla sentenza della Corte di giustizia 11 marzo 1999, causa C-100/96, lo Stato membro medesimo possa legittimamente opporre ad un operatore tale procedura di autorizzazione semplificata quando:

- l'importatore sia un agricoltore che importi il prodotto unicamente ai fini dell'utilizzazione nella propria azienda agricola, utilizzazione diversificata ma limitata quantitativamente, e non proceda quindi all'immissione in commercio del prodotto medesimo nel senso commerciale di tale nozione;
- la procedura semplificata di AIC, valida quale autorizzazione all'importazione, sia personale per ogni singolo operatore/distributore, obbligato a contrassegnare il prodotto importato con il proprio marchio ed assoggettata ad una tassa di EUR 800.

In caso di soluzione negativa a tale prima questione, se la sentenza 26 maggio 2005, nella causa C-212/03, relativa alle importazioni personali di medicinali da parte di privati, sia trasponibile all'ipotesi dei prodotti fitosanitari importati da agricoltori unicamente ai fini di utilizzazione nelle proprie aziende agricole.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 15 giugno 2006 — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-262/06)

(2006/C 212/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Deutsche Telekom AG

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

1) Se l'art. 27, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE (1), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e l'art. 16, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE (2), relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) vadano interpretati nel senso che debba essere mantenuto in essere provvisoriamente un precetto legislativo, precedentemente previsto da una normativa nazionale, di autorizzazione dei corrispettivi per servizi di telefonia vocale nei confronti di utenti finali da parte di un'impresa avente una posizione dominante sul relativo mercato nonché, di conseguenza, un corrispondente atto amministrativo di accertamento.

Nel caso in cui la questione sub 1 venga risolta in senso negativo:

2) Se il diritto comunitario osti ad un mantenimento in essere di così ampia portata.

Ricorso presentato il 14 giugno 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-265/06)

(2006/C 212/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: A. Caeiros, agente)

Convenuta: Repubblica portoghese

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 51.